

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la zona ricreativo-sportiva retrostante la palestra comunale viene ampiamente utilizzata dalla popolazione ed è opportuno regolamentarne l'utilizzo anche in relazione a richieste di prenotazione per la fruizione della tettoia esistente;

Dato atto che ad oggi non è stato adottato alcun regolamento disciplinante l'utilizzo della stessa;

Visto lo schema di regolamento allegato;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento comunale per l'utilizzo della "Zona Ricreativo-Sportiva retrostante la Palestra Comunale" e dell'area coperta ivi presente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di prendere atto che il Regolamento entrerà in vigore dal momento di entrata in vigore del presente atto.



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI PROVINCIA DI GORIZIA

**Regolamento comunale per l'utilizzo della "Zona
ricreativo-sportiva retrostante la Palestra Comunale" e
dell'area coperta ivi presente**

Approvato con deliberazione del CC. n.17 del 30/04/2010 divenuto esecutivo dal 30/04/2010

ART. 1

L'area verde di proprietà comunale retrostante la palestra comunale denominata "Zona Ricreativo-Sportiva", nel territorio del Comune di Mariano del Friuli, è vincolata alle disposizioni del presente Regolamento e destinata all'uso della popolazione.

L'utilizzo per sagre paesane organizzate da Associazioni operanti nel Comune non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2

La Zona Ricreativo-Sportiva, come prima individuato, è costituito, tra l'altro, da un'area coperta (tettoia aperta su tre lati dotata di bancone); l'area coperta è destinata all'utilizzo per feste paesane e feste per bambini e ragazzi.

E' necessario da parte degli utilizzatori della Zona Ricreativo-Sportiva il rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, anche se non specificatamente elencate nel presente regolamento.

In ogni caso, eventuali responsabilità devono ritenersi a carico dell'utilizzatore del parco stesso, compresa l'area coperta.

ART. 3

Nella Zona Ricreativo-Sportiva è espressamente vietato:

- sporcare,
- gettare immondizie, rifiuti, carte o altro, nonché danneggiare panchine e attrezzature;
- sostare oltre l'orario stabilito di cui al successivo art. 4;
- fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone secondo le disposizioni del Regolamento Comunale;
- cogliere fiori, estirpare piante ed ogni altro atto contrario a disposizioni di legge e Regolamenti;
- utilizzare le attrezzature sportive presenti in modo difforme dall'uso a cui sono destinate.

ART. 4

L'orario di accesso stabilito è il seguente:

Orario Invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo):

dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Orario Estivo (dal 1 aprile al 30 settembre):

dalle ore 8.00 alle ore 21.00

In caso di concessioni per feste l'orario può protarsi fino alle ore 24.00

ART. 5

L'utilizzo dell'area coperta della Zona Ricreativo-Sportiva è vincolato ad apposita concessione della stessa da parte del competente ufficio comunale.

La concessione è giornaliera e può essere rilasciata ad un numero massimo di due richiedenti, con un limite di venticinque partecipanti a testa.

La priorità di assegnazione dell'area coperta è stabilita dall'ordine temporale di presentazione delle domande.

La concessione è subordinata altresì al versamento presso la Tesoreria Comunale della quota di partecipazione alle spese di manutenzione di € 20,00 (venti/00).

A garanzia degli eventuali danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature dovrà inoltre essere versata una cauzione di € 50,00 (cinquanta/00) che sarà restituita al termine dell'utilizzo, fatti salvi i diritti di rivalsa per danni o altro imputabili agli utenti.

ART. 6

La domanda di concessione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal richiedente. Essa deve contenere:

- a) generalità del richiedente, codice fiscale del medesimo;
- b) programma della/e attività che si intende svolgere ed il numero dei partecipanti (massimo venticinque);
- c) generalità della persona responsabile dell'attività programmata, tempo e modi di utilizzo dell'area coperta;
- d) dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento;
- e) dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, durante la permanenza nell'area, per uso difforme rispetto al presente regolamento e alle disposizioni di legge.

ART. 7

Chi accede alla Zona Ricreativo-Sportiva è tenuto ad un comportamento corretto e decoroso.

In ogni caso il concessionario è tenuto a lasciare l'area in condizioni di ordine e pulizia tali da renderli idonei ad eventuali successive utilizzazioni.

ART. 8

I concessionari sono responsabili di ogni danno provocato.

Dei danni cagionati o constatati dovrà essere data tempestiva notizia all'Amministrazione Comunale.

Il danno dovrà essere risarcito. In ogni caso contrario l'Amministrazione si riserva ogni azione ritenuta idonea al raggiungimento di questo obiettivo.

ART. 9

Le infrazioni al presente regolamento, a meno che il fatto costituisca reato, sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 50,00 (cinquanta/00) fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) con le modalità previste dalla legge.

ART. 10

Il presente regolamento, entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.